



Legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.- art.51 - Fondo regionale di sostegno ai Comuni per la giustizia di prossimità

Art.1 Oggetto

La legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 all'art.51 istituisce il Fondo regionale di sostegno ai Comuni per la giustizia di prossimità.

Il presente avviso è adottato in attuazione delle predette disposizioni regionali per consentire il riparto del Fondo regionale citato.

Art.2 Beneficiari

Possono presentare istanza per accedere al fondo regionale di sostegno per la giustizia di prossimità i Comuni della Campania che hanno assunto e dichiarato a proprio carico le spese per il mantenimento in funzione dei soppressi uffici del Giudice di Pace, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

Art.3 Finalità e costi finanziabili

La ripartizione delle risorse, nei limiti della copertura finanziaria, tra i Comuni di cui al precedente art. 2 avviene in proporzione e nei limiti del 30 per cento delle spese effettivamente sostenute ed autocertificate ai sensi dell'art.18 della legge n.241/1990 per il funzionamento e l'erogazione del servizio della giustizia di pace nell'anno precedente a quello di assegnazione delle risorse.

Tra i costi ammessi a finanziamento sono inclusi:

- 1) il costo del personale messo a disposizione dai Comuni,
- 2) la fornitura di cancelleria,
- 3) macchine informatiche e di copia,

Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata – 60.09

Via Don Bosco, 9/E - 80141 Napoli - Tel. 081.796.8308

Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli – Tel. 081.796.2185

us09@pec.regione.campania.it – us09@regione.campania.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



- 4) i servizi di pulizia,
- 5) riscaldamento,
- 6) elettrificazione,
- 7) connessione telefonica e informatica,
- 8) vigilanza,
- 9) manutenzione dei locali.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione al finanziamento annualità 2021 – requisiti di ammissibilità

I Comuni presentano istanza di accesso al Fondo entro il termine perentorio del 15 novembre 2021 a pena di inammissibilità, con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta nell'anno solare precedente.

L'istanza deve essere presentata dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, (utilizzando il modulo allegato 1) mediante sottoscrizione con firma elettronica o sottoscrizione autografa accompagnata da idoneo documento di riconoscimento, e deve essere inviata esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata alla Giunta Regionale della Campania – Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, con le formalità e le modalità previste dalla vigente normativa ed in particolare dal D.Lgs n. 82/2005, e a pena di inammissibilità deve contenere l'importo delle spese sostenute nell'anno precedente per il mantenimento in funzione dei soppressi uffici del Giudice di Pace, di cui si chiede ammissione a finanziamento.

A pena di inammissibilità, per poter accedere al fondo regionale di sostegno con la predetta istanza i comuni devono inviare (utilizzando il modulo allegato 2) dichiarazione del responsabile dei servizi finanziari, resa con le formalità e le modalità di cui alla vigente normativa ed in particolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005, contenente l'elenco delle spese sostenute nell'anno precedente per il mantenimento in funzione dei soppressi uffici del Giudice di Pace di cui si chiede ammissione a finanziamento, evidenziando le singole voci di spesa ammissibili di cui al precedente art. 3 con l'indicazione puntuale delle fattispecie indicate dai numeri da 1) a 9) dell'elenco sopraindicato a cui la spesa può essere ricondotta.

Le spese sostenute devono essere riferite all'anno 2020.

Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata – 60.09

Via Don Bosco, 9/E - 80141 Napoli - Tel. 081.796.8308

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli - Tel. 081.796.2185

us09@pec.regione.campania.it – us09@regione.campania.it



Non saranno considerate ammissibili le spese non autocertificate o quelle prive dell'indicazione puntuale delle fattispecie da 1) a 9) riportate nell'elenco sopraindicato all'art.3.

Le istanze devono essere presentate utilizzando i moduli "allegato 1" e "allegato 2", parte integrante del presente avviso.

Le istanze devono essere inviate via pec all'indirizzo Pec: us09@pec.regione.campania.it

Art.5

Contributo concedibile e modalità di erogazione

L'individuazione del contributo per i Comuni ammessi a finanziamento a carico del Fondo, nei limiti della copertura finanziaria, in proporzione e nei limiti del 30 per cento delle spese certificate, avviene con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali.

Art.6

Risorse disponibili

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente avviso, pari a euro 250.000,00, si fa fronte mediante apposito stanziamento sulla Missione 2, Programma 1, Titolo 1 a valere sul cap. UO5455 del bilancio gestionale esercizio finanziario 2021.

Art.7

Revoca del finanziamento

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di disporre la revoca del finanziamento nei casi previsti dalla legge e laddove si ravvisino successivamente irregolarità nella documentazione ricevuta.



Art.8

Informazioni sull'Avviso pubblico

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta de Gennaro, Direttore Generale dell'US60.09 "Ufficio Speciale per il Federalismo".

Art.9

Informativa per il trattamento dei dati personali

Al presente Avviso viene allegata "Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del Reg.UE 2016/679, delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n.466/2018".

Art.10

Indicazione del Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente all'attuazione del presente avviso si elegge quale Foro competente quello di Napoli.

Art.11

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.